



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO  24 ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 7 novembre 2017

NEWS E APPROFONDIMENTI

Antincendio e lavoro

LA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO: IL D.M. 10 MARZO 1998

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) regola le modalità di valutazione, riduzione e gestione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 4 ottobre 2017)

4

Sicurezza atomica

LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

Dal 4 ottobre 2017 sono in vigore le nuove norme sulla sicurezza degli impianti nucleari. A stabilirlo è il D.Lgs 15 settembre 2017, n. 137 che, in attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 ottobre 2017)

10

Accertamento di violazioni

SICUREZZA, NOTIZIA DI REATO COMUNICATE AI MAGISTRATI

In caso di violazioni in materia di salute e sicurezza accertate dagli ispettori del lavoro, questi comunicano la notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice penale, direttamente all'Autorità giudiziaria. Lo puntualizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la lettera circolare prot. n. 3/17, che fornisce indicazioni operative sulle sanzioni in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 13 ottobre 2017)

17

Sanzioni per omessa sorveglianza

LE ISTRUZIONI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiarendo il concetto di quest'ultima in rapporto alla individuazione di tre fattispecie omissive con la circolare n. 3 del 2017.

(Luca De Compardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 23 ottobre 2017)

19

Regolarità contributiva

PER IL DURC VERIFICHE SUL CAMPO

Il datore di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, fermi restando gli altri obblighi ed il rispetto della normativa contrattuale, anche aziendale, deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc).

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 20 ottobre 2017)

22

Controlli in edilizia

EDILIZIA, I CONTROLLI EVITANO SANZIONI PER 395 MILIONI

L'intervento della bilateralità, attraverso i comitati paritetici territoriali, ha consentito alle imprese edili di mettere in sicurezza impianti e cantieri, evitando di incorrere in sanzioni valutate tra i 184 milioni e 395 milioni di euro.

(Giorgio Pogliotti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 25 ottobre 2017)

24

Rischi naturali - 1

RISCHI NATURALI 1: LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI ALTRI OBBLIGHI DI SICUREZZA

La valutazione e la prevenzione dei rischi inerenti i fenomeni naturali è uno degli obiettivi principali che è stato perseguito negli ultimi anni dalla comunità scientifica e da coloro che, a vario titolo, si occupano della gestione territoriale. Per rischio naturale si intende il prodotto tra la probabilità che accada un fenomeno naturale potenzialmente pericoloso (pericolosità), la vulnerabilità del territorio colpito (compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel territorio stesso.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 19 ottobre 2017)

26

Rischi naturali - 2

RISCHI NATURALI 2: LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI

La vigente normativa prevenzionale individua tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili – vista l'importanza e l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che rimangono in toto attribuite alla sfera dei poteri del datore – anche l'attività di valutazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali, quali inondazioni, frane, sismi, smottamenti, ecc.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 19 ottobre 2017)

33

Sicurezza e giurisprudenza

LA FREQUENZA DEI SOPRALLUOGHI DEL CSE IN CANTIERE

In un contesto lavorativo in cui la rissa e la violenza sono per normale esperienza frequenti, anche per lo stato di alterazione alcolica prevedibile della clientela, il datore di lavoro è tenuto ad approntare tutte le misure necessarie al fine di garantire l'integrità psicofisica di tutti i propri dipendenti, anche di quelli a cui non vengono affidati compiti di sorveglianza.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 19 ottobre 2017)

39

Lavoro agile

INFORTUNI IN SMART WORKING DA PROVARE

La circolare Inail 48/2017 sul lavoro agile era molto attesa, non senza qualche preoccupazione da parte di chi paventava un aggravio del premio assicurativo per gli smart workers.

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme e Tributi", 7 novembre 2017)

43

L'ESPERTO RISPONDE

45

RASSEGNA DI NORMATIVA

47

News e approfondimenti

Antincendio e lavoro

La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il d.m. 10 marzo 1998

4

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Antincendio24", 4 ottobre 2017)

Il d.m. 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) regola le modalità di valutazione, riduzione e gestione dei rischi incendio nei luoghi di lavoro.

Si tratta di una normativa basata su obiettivi e metodologia di tipo qualitativo che definiscono i livelli di rischio da ridurre con le indicazioni contenute nei successivi allegati della norma.

Il provvedimento ha quasi vent'anni di vita. Ha svolto egregiamente la sua funzione ma in molte parti ha sicuramente bisogno di un aggiornamento.

Ecco alcune riflessioni e valutazioni, derivate dalla esperienza ed osservazione delle modalità con cui la norma è stata applicata:

La valutazione rischi e sicurezza nei luoghi di lavoro

La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica ed integrata del documento di valutazione dei rischi prevista all'articolo 17, comma 1, lettera a) e art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) del D.Lgs. 81/08.

L'utilizzo quale riferimento per i procedimenti di prevenzione incendi non modifica la struttura di base della norma, applicata ai luoghi di lavoro.

La valutazione rischi e la vigilanza delle Autorità

La valutazione dei rischi incendi è soggetta ai controlli svolti dall'Autorità di Vigilanza (ASS, Vigili del Fuoco). Nelle attività soggette ai controlli dei VVF ai sensi del d.P.R. 151/11 e conseguente procedimento di prevenzione incendi (esame progetto, SCIA) l'applicazione del d.m. 10 marzo

1998 è sottoposto a valutazioni di un ente di controllo (VVF), che potrebbe eccepire sulle valutazioni effettuate o formulare ulteriori richieste o prescrizioni.

La prevenzione incendi: il controllo dei VV.F.

All'art. 3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio), si prevede che per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del d.P.R. 151/11, le disposizioni si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme ed estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli VVF ai sensi del d.P.R. 151/11, le quali devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi. Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo VVF. Possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo VVF, per le attività non sia disciplinata da specifica regola tecnica verticale.

5

La valutazione dei rischi: l'approccio

Un aspetto importante ha riguardato la valutazione del rischio incendio, spesso affrontata con approccio generico, con criteri di classificazione che hanno svuotato di significato la norma basata, nelle intenzioni del legislatore, su un processo di valutazione da effettuare con cura, caso per caso o per casistiche omogenee.

Inoltre non si sono sviluppati o favoriti metodiche complete e riconosciute come ufficiali.

Si è prevalentemente utilizzato, in diverse versioni, un approccio probabilistico/quantitativo con una stima dei rischi effettuata valutando la correlazione tra probabilità di accadimento (P probabilità) di un evento e la dimensione del danno derivante dallo stesso (M Magnitudo) (INAIL - Valutazione del rischio incendio - 2014).

La frequenza di accadimento P è suddivisa in tre livelli:

Livello	Caratteristiche
1	L'incendio può verificarsi solo con eventi di particolari o concomitanza di eventi poco probabili e indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
2	L'incendio può verificarsi media probabilità e per cause in parte prevedibili. Sono noti rarissimi episodi già verificatisi.
3	L'incendio può verificarsi con alta probabilità e per cause

	prevedibili. Sono noti episodi già verificatisi.
--	---

La magnitudo del danno D è suddivisa in tre livelli:

Livello	Caratteristiche
1	Scarsa probabilità di innesco e limitata propagazione. Bassa presenza di materiali combustibili ed infiammabili.
2	Condizioni che possono favorire lo sviluppo dell'incendio con limitata propagazione. Presenza media di materiali combustibili ed infiammabili.
3	Condizioni che possono favorire lo sviluppo dell'incendio con limitata propagazione. Presenza elevata di materiali combustibili ed infiammabili.

Il rischio è individuato e classificato dalla combinazione dei due fattori.

			Bassa	Media	Alta
			Magnitudo del danno (D)		
			1	2	3
Bassa	F R E Q U E N Z A (P)	1	$P \times D = 1$	$P \times D = 2$	$P \times D = 3$
Media		2	$P \times D = 2$	$P \times D = 4$	$P \times D = 6$
Alta		3	$P \times D = 3$	$P \times D = 6$	$P \times D = 9$

Classificazione del rischio

BASSO $0 < P \times D \leq 2$	MEDIO $2 < P \times D \leq 4$	ALTO $A < P \times D \leq 9$
---	---	--

È un metodo piuttosto generico, con valori di ingresso e risultanze ambigue, che potrebbe non essere adatto per molti luoghi di lavoro.

Sono stati scarsamente impiegati i metodi ad indici, riconosciuti a livello internazionale, che si basano sulla valutazione di diversi elementi ai quali viene attribuito un punteggio, tra i quali cito il metodo Ericson, Dow Fire and Explosion index, SIA81 (metodo di Gretener)

Così come è stato poco utilizzato un approccio deterministico basato su un giudizio di merito basato sull'esperienza e sulla conoscenza della materia da parte del professionista, sulla base dei principi e linee guida della Ingegneria Antincendio (Fire Engineering), in cui sono considerati tutti gli aspetti e giustificate le valutazioni formulate.

Con l'emanazione del d.m. 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi), che riempie un vuoto di valutazione finora colmato con i criteri generali di prevenzione incendi, è ora possibile formulare una valutazione equilibrata, utilizzando metodi di progettazione sicurezza antincendio come segue:
Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio



Metodi	Descrizione e limiti di applicazione
Applicazione di norme e documenti tecnici	Il progettista applica norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione e alla regolamentazione nazionale, deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni e componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone l'idoneità, per ciascuna configurazione considerata, in relazione ai profili di rischio dell'attività.
Applicazione di prodotti o tecnologie di tipo innovativo	L'impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo, frutto della evoluzione tecnologica ma sprovvisti di apposita specifica tecnica, è consentito in tutti i casi in cui l'idoneità all'impiego possa essere attestata dal progettista, in sede di verifica ed analisi sulla base di una valutazione del rischio connessa all'impiego dei medesimi prodotti o tecnologie, supportata da pertinenti certificazioni di prova riferite a: -norme o specifiche di prova nazionali; -norme o specifiche di prova internazionali; -specifiche di prova adottate da laboratori a tale fine autorizzati.

Ingegneria della sicurezza antincendio	Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel presente documento, in particolare nei capitoli M.1, M.2 e M.3, e secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
--	--

Metodi avanzati di progettazione della sicurezza antincendi

Metodi	Descrizione e limiti di applicazione
Ingegneria della sicurezza antincendio	Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell'arte nazionale ed internazionale, secondo le procedure di cui alla normativa vigente.
Prove sperimentali	<p>Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa, finalizzata a riprodurre ed analizzare dal vero i fenomeni chimico-fisici e termodinamici che caratterizzano la problematica oggetto di studio o valutazione avente influenza sugli obiettivi di prevenzione incendi.</p> <p>Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.</p> <p>Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco su richiesta del responsabile dell'attività.</p> <p>Le prove devono essere opportunamente documentate. In particolare i rapporti di prova dovranno definire in modo dettagliato le ipotesi di prova ed i limiti di utilizzo dei risultati. Tali rapporti di prova, ivi compresi filmati o altri dati monitorati durante la prova, sono messi a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.</p>
Analisi e progettazione secondo giudizio esperto	L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze del progettista esperto del settore della sicurezza antincendio.

Nella classificazione di rischio, inoltre, spesso non si utilizzano i criteri di cui Allegato I della norma,

ma gli elenchi di attività riportati nell'Allegato IX che, "a titolo esemplificativo e non esaustivo", sono da considerare a rischio basso, medio o elevato di incendio, soprattutto in caso di rischio medio.

Non è sicuramente coerente con lo spirito della norma classificare i rischi utilizzando solo l'allegato IX.

Lo stesso Ministero dell'Interno, con nota prot.n. P120/4146 soE. 2/c del 5/2/2001, precisa che "in merito alla metodologia da applicare per la valutazione quantitativa del rischio prevista per le attività soggette a controllo VVF nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, non è in genere applicabile la suddivisione fra i vari gradi di rischio (elevato, medio e basso) indicata ai punti 9.2, 9.3 e 9.4 dell'allegato IX del DM 10/3/1998, riferendosi detto allegato ai contenuti minimi dei corsi di formazione e in quanto l'effettivo grado di rischio di un'attività scaturisce in base all'analisi del rischio effettuata dal datore di lavoro valutati i rischi per la sicurezza in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva. La classificazione dell'allegato IX è da applicare solo per la determinazione del corso di formazione per addetti antincendio, e come utile indicazione per una prima valutazione del rischio di incendio".

Un'ulteriore diffusa tendenza è quella di attribuire la classificazione del livello di rischio all'intera azienda, quando invece l'art. 2, comma 4 del d.m. 10 marzo 1998 afferma che "nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo". L'inciso se del caso non va considerata come una facoltà del valutatore, ma una azione necessaria laddove i luoghi di cui si compone l'azienda (es. uffici, archivi, vani tecnici) non sono omogenei sotto il profilo del rischio incendio. In questi casi, la valutazione del rischio deve contenere una classificazione del rischio per ogni singola area omogenea.

La formazione

È ormai necessario ed urgente che siano definiti i requisiti di chi eroga formazione ed addestramento nel campo della sicurezza antincendio, con strumenti coordinati all'attuale normativa riguardante alle caratteristiche dei formatori nei luoghi di lavoro (d.m. 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro).

La sicurezza degli impianti nucleari

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 ottobre 2017)

Dal 4 ottobre 2017 sono in vigore le nuove norme sulla sicurezza degli impianti nucleari. A stabilirlo è il D.Lgs 15 settembre 2017, n. 137 che, in attuazione della direttiva 2014/87/Euratom, modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (Cfr. Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2017).

Tale ultima direttiva, si ricorda, ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nucleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Convenzione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fissati dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica - IAEA (Fundamental safety principles - laea Safety Standard series SF-1, 2006).

Con l'adozione della direttiva 2014/87/Euratom, il Consiglio dell'UE ha deciso di elevare in tutta Europa il livello degli obiettivi di sicurezza nucleare previsti dalla direttiva 2009/71/Euratom, in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari. In particolare, è stato rafforzato il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione sia sotto il profilo delle competenze tecniche sia sotto il profilo dell'indipendenza, con la previsione di adeguate risorse umane e finanziarie.

Il decreto legislativo attua la delega della legge 9 luglio 2015, n. 114 "Legge di delegazione europea 2014", secondo quanto disposto nell'articolo 1 e nell'allegato B al punto 45), riguardante la trasposizione nell'ordinamento nazionale, con termine di recepimento al 15 agosto 2017, delle norme stabilite dalla direttiva 2014/87.

La direttiva 2014/87/Euratom introduce nuove disposizioni e rafforza quelle recate dalla precedente direttiva sulla sicurezza nucleare, con l'obiettivo generale di migliorare costantemente la sicurezza nucleare e la sua regolamentazione a livello dell'UE.

In particolare, la direttiva prevede che le centrali nucleari siano progettate, costruite e utilizzate con l'obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all'esterno del sito, e stabilisce che le autorità di regolamentazione devono garantire l'applicazione di tali obiettivi attraverso l'individuare e l'attuazione di adeguati miglioramenti della sicurezza presso gli impianti.

Essa inoltre mira a:

- rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom per quanto attiene all'autonomia dell'autorità di regolamentazione nell'esercizio delle proprie funzioni, al fine di garantire l'effettiva indipendenza di tale autorità nel processo decisionale-regolatorio;
- assicurare l'adozione di decisioni di regolamentazione e di esecuzione in materia di sicurezza nucleare, fondate su considerazioni tecniche di sicurezza non suscettibili di condizionamenti esterni, in particolare legati a mutate condizioni politiche, economiche e sociali;
- dotare l'autorità stessa delle adeguate risorse finanziarie, delle competenze giuridiche e del personale in grado di svolgere correttamente ed efficacemente i propri compiti;
- prevenire e risolvere possibili conflitti di interesse;
- assicurare la necessaria informazione in materia di sicurezza nucleare, in modo autonomo e indipendente, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori quali la sicurezza.

Inoltre, considerato il ruolo fondamentale dei meccanismi di cooperazione e di coordinamento rafforzati tra tutte le parti che hanno responsabilità in materia di sicurezza nucleare, la direttiva rafforza le revisioni tra pari, che si sono dimostrate uno strumento efficace per creare un rapporto di fiducia tra gli Stati membri, allo scopo di sviluppare e scambiare esperienze e garantire l'applicazione di elevati standard di sicurezza nucleare.

Il decreto legislativo in esame è composto da 3 articoli. Si illustra di seguito il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 modifica e integra il D.Lgs. 230/95.

Nello specifico, il comma 1 introduce modifiche all'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 230/95. In particolare, viene riformulata la definizione di "incidente" e vengono introdotte le definizioni di "inconveniente", "funzionamento anomalo", "base di progetto", "incidente base di progetto" e "gravi condizioni", previste dalla direttiva. Sono, altresì, introdotte alcune ulteriori definizioni funzionali all'applicazione del decreto, non espressamente previste dalla direttiva, quali la definizione di "difesa in profondità" e quella di "cultura della sicurezza nucleare" - ricavate dal glossario dei termini tecnici (IAEA Safety glossary terminology used in nuclear safety and radiation protection - 2016 revision) dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) -, nonché la definizione di "piano operativo".

Il comma 2 apporta integrazioni all'articolo 10 del D.Lgs. 230/95. In particolare, viene specificato che le funzioni ispettive attribuite all'ISIN riguardano, oltreché l'osservanza del D.Lgs. 230/95 e

della legge 1860/62, anche il D.Lgs. 52/07 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane, il D.Lgs. 31/10 sulla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi e la legge n. 58/2015, recante ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, anche al fine di consentire all'ISIN di accertare le eventuali violazioni delle prescrizioni formulate ai sensi di detta normativa.

Inoltre, sono previsti specifici obblighi di collaborazione in capo agli esercenti, allo scopo di agevolare il corretto svolgimento delle ispezioni. Infine, si prevede che gli esiti delle attività di ispezione sono comunicati, oltreché agli organi di vigilanza competenti per territorio, anche all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione, per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Il comma 3 introduce il comma 5-bis all'articolo 35 del D.Lgs. 230/95, al fine di consentire all'ISIN di avere conoscenza delle violazioni rilevate nel corso delle attività ispettive, condotte sul territorio nazionale da altri organi di vigilanza, e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle amministrazioni titolari del potere autorizzativo. Tali informazioni risultano necessarie per la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, da trasmettere al Governo e al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h) del D.Lgs. 45/14.

Il comma 4 integra l'articolo 36 del D.Lgs. 230/95 con la previsione dell'obbligo, per il richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge 1860/62, di integrare la documentazione di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria con elaborati tecnici idonei a dimostrare la sicurezza nucleare, con un livello di dettaglio proporzionato all'entità e alla natura dei pericoli inerenti all'impianto nucleare e al suo sito.

Il comma 5, al fine di recepire gli obblighi specifici di cui alla Sezione 2 della direttiva 2014/87/Euratom, integra il D.Lgs. 230/95 introducendo i seguenti articoli: l'articolo 37-bis che stabilisce l'obiettivo generale della sicurezza nucleare da perseguire in fase di progettazione, ubicazione, costruzione, esercizio, utilizzo e disattivazione degli impianti nucleari al fine di prevenire incidenti ed attenuarne le conseguenze, nonché di evitare i rilasci radioattivi intervenendo già nella fase iniziale del rilascio stesso; l'articolo 37-ter individua la difesa in profondità quale misura che il titolare deve applicare per conseguire l'obiettivo di sicurezza nucleare dell'impianto, specificandone le finalità, nonché le ulteriori misure che il titolare e l'ISIN devono porre in essere per promuovere e rafforzare una efficace cultura della sicurezza nucleare; l'articolo 37-quater disciplina la valutazione iniziale e le revisioni periodiche della sicurezza degli impianti nucleari, da effettuare tenendo conto dei problemi dovuti all'invecchiamento, dell'esperienza operativa, dei più recenti risultati della ricerca e dell'evoluzione delle norme internazionali.

Il comma 6 modifica l'articolo 46 del D.Lgs. 230/95, integrando il rinvio normativo alle disposizioni che prevedono l'obbligo di presentazione del regolamento di esercizio, con l'articolo 52 relativo ai depositi e complessi nucleari sottocritici.

Il comma 7 integra l'articolo 47 del D.Lgs. 230/95, prevedendo che nel manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali è compreso il piano di emergenza interna, che deve stabilire le procedure di gestione dell'impianto in situazioni di emergenza, nonché le relative misure applicabili, in coordinamento con la pianificazione di emergenza di cui al capo X. Si prevede inoltre che nel manuale di operazione devono essere stabilite le modalità con le quali il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta informa tempestivamente i lavoratori in caso di inconvenienti e di incidenti.

Il comma 8 apporta modifiche all'articolo 49 del D.Lgs. 230/95, in coerenza con il novellato articolo 47, con riferimento al piano di emergenza interna.

Il comma 9 modifica l'articolo 50 e stabilisce l'obbligo di presentare, in allegato all'istanza di licenza di esercizio, il piano preliminare delle operazioni di disattivazione, da aggiornare ogni cinque anni o in presenza di specifiche circostanze. Tale disposizione trae origine dalla raccomandazione R16, presente nel rapporto dell'IRRS (Integrated Regulatory Review Service) dell'AIEA, derivante dall'esame internazionale inter pares condotto ai sensi dell'articolo 9, par. 3, della direttiva 2009/71/Euratom.

Il comma 10 apporta modifiche all'articolo 56 del D.Lgs. 230/95, relativo al procedimento autorizzatorio di disattivazione degli impianti, al fine di assicurare l'effettiva partecipazione del pubblico ai processi decisionali concernenti il rilascio delle autorizzazioni. E' inoltre disciplinata l'approvazione, da parte dell'ISIN, dei progetti particolareggiati e dei piani operativi presentati dal richiedente.

Il comma 11 introduce modifiche all'articolo 57 del D.Lgs. 230/95, specificando gli adempimenti da porre in essere al termine delle operazioni di disattivazione dell'impianto, ivi compresa una relazione che dovrà essere predisposta a cura dell'ISIN.

Il comma 12 introduce modifiche all'articolo 58 del D.Lgs. 230/95, volte a razionalizzare la procedura conseguente agli inadempimenti delle prescrizioni autorizzative e alle difformità rispetto ai progetti approvati, attraverso l'applicazione di misure progressive (diffida, sospensione, revoca dei provvedimenti autorizzativi) in ragione della gravità delle inosservanze riscontrate.

Il comma 13 modifica l'articolo 58-bis del D.Lgs. 230/95, con la previsione della responsabilità primaria del titolare per la sicurezza nucleare, anche per i fatti commessi dall'appaltatore e dal subappaltatore. Sono inoltre disciplinati, in conformità alla nuova direttiva, gli obblighi del titolare ai fini della sicurezza nucleare, per quanto riguarda: la verifica periodica degli impianti, l'attuazione

di idonei sistemi di gestione, la previsione di efficaci procedure e misure di emergenza, nonché la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

Il comma 14 modifica l'articolo 58-ter del D.Lgs. 230/95, al fine di rafforzare le competenze e le capacità del personale responsabile della sicurezza nucleare.

Il comma 15 modifica l'articolo 58-quater del D.Lgs. 230/95, attraverso l'introduzione di misure per garantire che i lavoratori, e tutti gli altri i soggetti interessati, che si trovano nelle vicinanze dell'impianto, siano informati sulla regolamentazione della sicurezza nucleare e sulle normali condizioni di esercizio. Restano comunque salve le procedure, anche informative, che coinvolgono la popolazione e gli Stati membri interessati, da attuate in caso di inconveniente o incidente ai sensi della vigente normativa di cui al capo X del decreto. Si prevede inoltre che l'ISIN possa concludere accordi bilaterali di cooperazione con altre autorità degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare.

Il comma 16 apporta modifiche all'articolo 58-quinquies del D.Lgs. 230/95, con le quali si prevede l'obbligo di trasmettere alla Commissione europea, entro il 22 luglio 2020, una relazione sull'attuazione della direttiva, redatta sulla base dei dati forniti dall'ISIN; si disciplina inoltre in dettaglio la procedura di revisione tra pari, per realizzare un efficace confronto tra le diverse autorità di regolamentazione degli Stati membri su specifiche tematiche correlate alla sicurezza nucleare.

Il comma 17 introduce uno specifico reato contravvenzionale per il caso di chi impedisce o ostacola, anche attraverso la mancata esibizione dei documenti richiesti, l'effettuazione delle ispezioni da parte dell'ISIN.

Il comma 18 modifica e integra l'articolo 138 del D.Lgs. 230/95, aggiornando in euro gli importi delle sanzioni, precedentemente espressi in lire, stabilendo apposite sanzioni per alcune fattispecie di esercizio, degli impianti in assenza di licenza o di disattivazione degli stessi senza la relativa autorizzazione, attualmente non previste, introducendo specifiche sanzioni per il caso di esecuzione di progetti particolareggiati e piani operativi senza l'approvazione dell'ISIN o in difformità da quanto prescritto.

Il comma 19 integra l'articolo 143 del D.Lgs. 230/95, prevedendo la possibilità di applicare l'istituto della sanatoria di cui al D.Lgs. 758/94 ad alcune contravvenzioni.

L'articolo 2, costituito da un unico comma, dispone le necessarie modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 che ha individuato nell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, al fine di consentire alla stessa di operare con indipendenza

di giudizio e di valutazione, e in piena autonomia operativa, funzionale ed economica come richiesto dalla direttiva 2014/87/Euratom.

Sul punto, si segnala inoltre che all'esito della recente verifica effettuata in Italia nel dicembre del 2016 dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), finalizzata ad una revisione del sistema nazionale di regolamentazione e controllo per la sicurezza nucleare e la radioprotezione delle installazioni nucleari e delle attività di impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a fronte degli standard della IAEA, è emersa proprio la necessità di un rafforzamento dell'autonomia del citato organismo.

Pertanto, si è reso necessario individuare la natura giuridica dell'ISIN, anche in relazione ai riflessi sul corretto inquadramento contrattuale del direttore, sulla esatta qualificazione istituzionale dell'ISIN e, finanche, sui rapporti di natura obbligatoria per l'utilizzo di una sede pubblica.

Altro aspetto di cui si è tenuto conto, strettamente collegato al precedente, riguarda il trattamento giuridico del direttore dell'ISIN, per il quale si è reso necessario individuare la specifica disciplina da applicare, di cui si dovrà tenere conto all'atto di procedere all'emanazione del decreto previsto al comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. 45/14 in materia di trattamento economico del direttore e dei componenti della Consulta.

Inoltre, con riferimento alla gestione amministrativa e contabile dell'ISIN, si è ritenuto opportuno precisare, in linea con i principi e i requisiti di autonomia di cui al comma 11 dell'articolo 6 del D.Lgs. 45/14, che la convenzione da stipulare con l'ISPRA, comunque a carattere non oneroso, dovrà prevedere il trasferimento delle dotazioni di personale, beni, servizi, strutture, laboratori e ogni altra dotazione necessaria.

L'articolo 3, infine, reca le disposizioni transitorie e finali. Nello specifico, il comma 1 disciplina il termine di presentazione del piano preliminare delle operazioni di disattivazione, per i titolari di licenza di esercizio o di autorizzazione che non abbiano presentato l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla disattivazione dell'impianto. Tale disposizione trova fondamento nei citati "IAEA Safety Standard".

Al comma 2 si prevede l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, recante "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico degli impianti nucleari", da effettuare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sentito l'ISIN.

In particolare, dovranno essere disciplinate le modalità di riconoscimento dell'idoneità all'esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, posto che il decreto attualmente si applica all'esercizio tecnico di alcuni impianti nucleari, quali: gli impianti nucleari di potenza, gli

impianti nucleari di ricerca, gli impianti nucleari per il trattamento di combustibili irradiati e gli impianti per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari.

Con lo stesso decreto sono inoltre disciplinate le verifiche periodiche circa la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti nucleari, atteso che la direttiva impone di adottare misure volte a garantire l'istruzione e la formazione permanente del personale che ha la responsabilità della sicurezza nucleare degli impianti.

Sicurezza, notizia di reato comunicate ai magistrati

(Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 13 ottobre 2017)

In caso di violazioni in materia di salute e sicurezza accertate dagli ispettori del lavoro, questi comunicano la notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice penale, direttamente all'Autorità giudiziaria. Lo puntualizza l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la lettera circolare prot. n. 3/17 di ieri, che fornisce indicazioni operative sulle sanzioni in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La nota si sofferma sull'obbligo delle visite mediche riguardanti la verifica delle capacità e delle condizioni di salute dei lavoratori da adibire a particolari attività, alla osservanza della periodicità delle visite stesse, nonché al rigoroso rispetto della disposizione di legge per cui non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica quei lavoratori non in possesso del vigente giudizio di idoneità perché, ad esempio, scaduto e non ancora rinnovato.

La circolare Inl n. 3/17

*ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
ROMA, VIA FORNOVO 8 – CAP 00192*

*Agli Ispettorati Interregionali e Territoriali del Lavoro
Al Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro - SEDE
e, p.c. alla DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali - SEDE
Alla Provincia Autonoma di Trento - SEDE
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - SEDE
All'Assessorato del Lavoro Regione Sicilia - SEDE*

LETTERA CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2017

In considerazione di quanto sopra premesso, si ritiene che la sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria sia riconducibile alla violazione dell'obbligo sancito dai seguenti articoli del d.lgs. n. 81/2008:

a) art. 18 comma 1 lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell'affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell'ambiente di

lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);

b) art 18 comma 1 lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l'obbligo della sorveglianza sanitaria;

c) art. 18 comma 1 lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente. Si ricorda da ultimo che, come precisa to con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire "nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza" in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto, qualora l'omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall'edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.

IL CAPO DELL'ISPettorato

Paolo Pennesi

Le istruzioni per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Luca De Compadri, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 23 ottobre 2017)

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiarendo il concetto di quest'ultima in rapporto alla individuazione di tre fattispecie omissive con la circolare n. 3 del 2017.

19

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del Dlgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. Secondo il comma 2 del citato articolo 41, la sorveglianza sanitaria comprende, tra le altre, le seguenti ipotesi:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.

Giova, sul punto, ricordare che l'articolo 25 del Dlgs n. 81/2008 prevede un obbligo di collaborazione tra il datore di lavoro e il medico competente, il quale collabora pure con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari

modalità organizzative del lavoro.

Orbene, l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con circolare n. 3 del 2017 citata, analizzando il sopra menzionato articolo 41, afferma che la sorveglianza sanitaria dei lavoratori diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzia la necessità di sottoporre il lavoratore alla sorveglianza sanitaria medesima.

Secondo l'Ispettorato, nel Titolo I del Dlgs 81/2008 vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell'obbligo in esame, in quanto il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 del Dlgs 81/2008 citato, nonché i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

20

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (es. nei lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei) (cfr. art.18, comma 1, lettera c);

- inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti (cfr. articolo 18, comma 1, lettera g);

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (cfr. art. 18, comma 1, lettera bb); al riguardo, l'Ispettorato interpreta la fattispecie nel senso che nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontrino che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione.

Giova ricordare che le sanzioni, previste dall'articolo 55 del Dlgs 81/2008, sono le seguenti:

- l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c);

- l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera g);

- la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera bb).

Ebbene, ricordando che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dall'articolo 13 del Dlgs 81/2008, gli ispettori del lavoro, che svolgono la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro in merito alle attività previste dal menzionato art. 13, hanno l'obbligo di riferire la notizia del reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

Per il Durc verifiche sul campo

(Luigi Caiazza e Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 20 ottobre 2017)

Il datore di lavoro per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, fermi restando gli altri obblighi ed il rispetto della normativa contrattuale, anche aziendale, deve essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Lo ribadisce a l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) con la lettera circolare prot. n. 255 del 18 ottobre scorso, con la quale vengono dettate le linee operative agli uffici periferici in merito all'esatta applicazione della normativa che regola la materia.

Focalizzando il richiamo all'accertamento dell'omissione contributiva, è stato rilevato che essa può essere accertata anche in sede ispettiva, costituendo una delle cause di irregolarità così come avviene per le altre eventuali irregolarità già accertate nei confronti del datore di lavoro, che impediscono il rilascio del Durc on line ove questi, in seguito ad invito dell'Istituto a regolarizzare la propria posizione, non abbia provveduto al pagamento dei contributi richiesti.

Parimenti, le violazioni accertate in sede ispettiva, anche quando abbiano effetti sull'imponibile contributivo, rappresentano il mancato rispetto degli «altri obblighi di legge», così come previsto dall'articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006 (Finanziaria del 2007). Pertanto, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti, ma limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte anche se sia avvenuta una successiva regolarizzazione.

In tal caso il versamento della contribuzione tardiva relativa al lavoratore oggetto dell'accertamento inciderà in senso positivo ai fini del rilascio del Durc.

Le violazioni, tuttavia, sono da ritenersi irrilevanti ai fini del rilascio del Durc qualora la loro regolarizzazione avvenga prima dell'avvio di un qualsiasi accertamento ispettivo.

Per le altre violazioni la nota ministeriale individua, tra l'altro: l'omessa presentazione all'Inps della denuncia Uniemens o delle denunce retributive per l'autoliquidazione annuale del premio assicurativo dovuto all'Inail, l'omesso versamento alle scadenze legali dei contributi mensili e dei premi assicurativi scaduti entro la fine del secondo mese antecedente la data in cui è effettuata la

richiesta del Durc.

Il procedimento di regolarizzazione, previo invito, in base all'articolo 4 del Dm 30 gennaio 2015, come ricorda la lettera circolare, non può legittimamente operare nel caso in cui l'accertamento si riferisca a una delle specifiche violazioni elencate nell'allegato al decreto ministeriale del 2015.

Si tratta di violazioni direttamente od indirettamente connesse alla sicurezza sul lavoro. Riguardano, in particolare: i delitti per l'omissione dolosa delle misure di sicurezza, dell'omicidio o lesioni gravi con violazione delle misure di sicurezza; le gravi violazioni al Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (il cosiddetto Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e del Dpr 320/1956 (Sicurezza nei lavori in sotterraneo) punite, nei casi più gravi, fino all'arresto da quattro a otto mesi; la mancata concessione del riposo giornaliero di 11 ore consecutive, e la mancata concessione del riposo settimanale; l'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero scaduto annullato o revocato; la mancata osservanza delle disposizioni relative all'emersione del lavoro nero.

Tali violazioni costituiscono cause ostative al rilascio del Durc per le quali non c'è possibilità di regolarizzazione, ma il rilascio del documento viene sospeso per un periodo da un minimo di tre mesi (riposi) ad un massimo di 24 mesi (sicurezza), corrispondente a ciascuna tipologia delle suddette violazioni accertate in via definitiva (rispettivamente, con sentenza esecutiva, per i reati, ed emissione dell'ordinanza ingiunzione, in caso di illeciti amministrativi).

Edilizia, i controlli evitano sanzioni per 395 milioni

(Giorgio Pogliotti, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “*Quotidiano del Lavoro*”, 25 ottobre 2017)

L'intervento della bilateralità, attraverso i comitati paritetici territoriali, ha consentito alle imprese edili di mettere in sicurezza impianti e cantieri, evitando di incorrere in sanzioni valutate tra i 184 milioni e 395 milioni di euro. Si tratta di una cifra di gran lunga superiore rispetto ai circa 18 milioni di euro versati dalle imprese agli enti bilaterali, anche nell'ipotesi di applicazione della sanzione ridotta ad un quarto (ex Dlgs 758/94) che avrebbe prodotto multe tra 46 milioni e 99 milioni di euro.

24

Le stime sono del rapporto Cncpt sulla sicurezza realizzato dal Cresme, che sottolinea come l'attività di visita presso i cantieri ed i rilievi effettuati dai tecnici dei 103 Cpt sulla corretta applicazione delle disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a fornire un importante contributo alla riduzione dell'incidentalità, ha evitato all'impresa inadempiente di incorrere in sanzioni che un controllo ispettivo avrebbe potuto infliggerle. I rilievi di non conformità effettuati dai tecnici del Cpt sono stati valutati per livello di gravità e per tipologia, ed hanno consentito di stimare un costo potenziale a carico dell'impresa inadempiente che oscilla da 27.074 euro a 31.754 euro, mentre la stima delle sanzioni dopo una visita ispettiva vanno da 20.709 euro a 21.326 euro per cantiere. Le sanzioni, peraltro, sono riducibili di un quarto, in caso di accettazione delle disposizioni e messa in sicurezza, secondo il Testo unico.

«Stare dentro il sistema della bilateralità conviene a tutti - sostiene Alessandro Genovesi (Fillea-Cgil) -, il costo totale per l'impresa è più basso rispetto ai rischi corsi dagli imprenditori che cercano scorciatoie, con riflessi negativi sulla sicurezza. Le imprese sono al riparo anche dal contenzioso che in un terzo dei casi è promosso nei confronti di imprenditori che partecipano agli appalti pubblici applicando contratti meno onerosi. Per la ricostruzione dal terremoto in Umbria e Marche si sono candidate imprese che applicano agli operai il contratto florovivaistico per mettere fuori gioco le imprese sane che applicano il contratto edile, che hanno presentato ricorso appellandosi al codice degli appalti».

Il rapporto evidenzia che è ancora in corso la fuga dal sistema delle Casse edili; su un campione di 85 province al primo semestre la capacità occupazionale è di oltre 311mila lavoratori, il 37% dell'occupazione dipendente del settore, nel 2015 le stesse province rappresentavano il 39,8% (39,4% nel 2016). In base agli indici infortunistici sembra che a restare siano le imprese più virtuose, con frequenza degli incidenti mediamente inferiore al resto del settore. «Il sistema

bilaterale è figlio del contratto nazionale scaduto a giugno 2016- aggiunge Genovesi -. Il tavolo negoziale è in stallo e abbiamo avviato una mobilitazione, non escludiamo di arrivare allo sciopero. Lo valuteremo insieme a Cisl e Uil».

Rischi naturali 1: la valutazione dei rischi e gli altri obblighi di sicurezza

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 19 ottobre 2017)

La valutazione e la prevenzione dei rischi inerenti i fenomeni naturali è uno degli obiettivi principali che è stato perseguito negli ultimi anni dalla comunità scientifica e da coloro che, a vario titolo, si occupano della gestione territoriale. Per rischio naturale si intende il prodotto tra la probabilità che accada un fenomeno naturale potenzialmente pericoloso (pericolosità), la vulnerabilità del territorio colpito (compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel territorio stesso. Il rischio è direttamente proporzionale al danno atteso per l'uomo (inclusi i beni economici e sociali) e l'ambiente.

Pericolosità e rischio sono quindi aspetti complementari dello stesso problema; tali concetti tendono spesso a essere usati in maniera confusa e ambigua, fino a scambiarne il significato. La pericolosità di un evento naturale (es., terremoti, eruzioni vulcaniche, frane, inondazioni, valanghe, etc.) è definita come la probabilità che l'evento, di una certa magnitudo, si verifichi in una specifica area ed entro un determinato periodo di tempo.

Il rischio naturale consegue dalla pericolosità, quando l'evento minaccia, in maniera più o meno intensa, la vita umana, i beni e le risorse economiche, l'ambiente. Il rapporto tra pericolosità naturale ed attività umane (rischio) è fortemente instabile, condizionato dall'incessante sviluppo edilizio ed infrastrutturale, e dagli interventi mirati a ridurre la vulnerabilità.

Non di rado, all'origine di un'amplificazione dei dissesti in atto o dell'insorgere di nuovi, sono proprio le modalità inappropriate di utilizzo e gestione del territorio. Eventi naturali anche non estremi possono comportare, in un territorio altamente antropizzato, conseguenze comunque gravi sulla popolazione e sulle infrastrutture a suo servizio. Per questo motivo, una precisa individuazione e caratterizzazione delle aree soggette a pericolosità è funzionale sia alla salvaguardia delle aree urbane già esistenti (attraverso azioni di mitigazione del rischio), sia alla corretta definizione delle future destinazioni d'uso del territorio.

L'Italia, a causa della sua particolare collocazione geodinamica ed in considerazione della sua alta densità demografica, è interessata per la quasi totalità del suo territorio da situazioni di rischio naturale. Una prima distinzione tra i vari tipi di pericoli può essere fatta considerando l'origine di tali eventi; si hanno quindi pericoli naturali, tecnologici e sociali, come evidenziato nella Tabella in

seguito riportata.

TABELLA 1.1.1 CLASSIFICAZIONE DEI PERICOLI (ALEXANDER, 2002)	
TIPO DI PERICOLO	ESEMPIO
NATURALE	
Geologico	Terremoto, eruzione vulcanica, movimenti di versante, erosione accelerata, subsidenza
Meteorologico	Uragano, tornado, valanghe e bufere di neve, grandinata, pioggia intensa, nebbia, siccità, fulmini
Idrologico	Inondazioni lente e veloci
Oceanografico	Tsunami (di origine geologica), tempesta marina (di origine meteorologica)
Biologico	Incendi, epidemie
TECNOLOGICO	
Materiali nocivi	Sostanze cancerogene, mutagene, metalli pesanti
Processi pericolosi	Crolli strutturali, emissioni radioattive
Apparecchiature e macchine	Esplosivi e ordigni inesplosi, veicoli, treni, aerei
Infrastrutture e insediamenti industriali	Ponti, dighe, miniere, raffinerie, oleodotti, reti elettriche
SOCIALE	
Attentati terroristici	Esplosioni, dirottamenti
Incidenti a causa della folla	Scontri di piazza, dimostrazioni

Fonte: Arpa Piemonte, 2015

Dunque, anche a livello internazionale la sfida globale che si sta affrontando è come meglio anticipare, quindi gestire e ridurre, i rischi connessi ai fenomeni naturali considerando i pericoli potenziali entro i propri piani di sviluppo e politiche ambientali.

La predisposizione di misure a difesa dell'incolumità dei cittadini si è evoluta e attualmente, a fianco delle classiche azioni di protezione civile riguardanti le problematiche connesse alla fase di emergenza vera e propria, esistono ormai attività di previsione e prevenzione che in tutto e per tutto fanno parte dell'intero processo di gestione del rischio.

Ma oltre a queste attività – che sono di pertinenza prioritariamente del settore pubblico – esistono anche obblighi prevenzionali che ricadono direttamente sulle imprese? Detto in altri termini, spetta ai datori di lavoro svolgere una valutazione specifica di queste tipologie di rischio?

In Europa, in assenza di una disciplina organica specificamente dedicata ai rischi naturali o ambientali, le misure tecnico-organizzative per fronteggiare questi eventi possono essere agevolmente tratte dalle direttive comunitarie in materia di sicurezza sul lavoro, a partire dalla direttiva-quadro 89/391/CEE, che indica alcuni principi cardine che bene si attagliano anche ai fenomeni in esame:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;

- adeguare il lavoro alla persona;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
- programmare la prevenzione in chiave sistemica, integrando in essa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La direttiva-quadro del 1991, da tempo recepita nei vari Stati membri della Unione europea, detta inoltre una serie di obblighi puntuali in capo al datore di lavoro e ai lavoratori.

Queste misure, trasversali a tutti i settori produttivi, hanno notevoli risvolti pratico-operativi anche sulle attività di prevenzione e gestione ordinaria e di gestione emergenziale degli effetti dei disastri ambientali e delle calamità naturali.

Si pensi all'obbligo di istituire un apposito servizio di prevenzione e protezione, ai dispositivi di protezione individuali e collettivi, alla informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali e specifici connessi alla attività lavorativa e sui dispositivi di protezione.

Con riferimento poi alle misure di gestione delle emergenze, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare stabilmente un servizio di pronto soccorso e di lotta antincendio, a predisporre idonei piani di evacuazione dei lavoratori, ad adottare misure idonee in caso di pericolo grave e immediato ed organizzare i necessari rapporti con servizi esterni, in particolare in materia di pronto soccorso, assistenza medica, emergenza, salvataggio e lotta antincendio.

A fronte di emergenze o pericoli in corso il datore di lavoro deve inoltre:

- a) informare, il più presto possibile, tutti i lavoratori che sono esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- b) prendere misure e dare istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, cessare la loro attività e/o mettersi al sicuro, lasciando immediatamente il luogo di lavoro;

c) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave e immediato.

Per contro, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa ed ingiustificata, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.

Nel complesso si può ritenere che la svolta imposta dalla legislazione comunitaria abbia comportato l'allontanamento da un approccio alla prevenzione trainato dalla tecnologia a favore di una politica di sicurezza e salute sul lavoro molto più incentrata sul comportamento del lavoratore, sulle strutture organizzative, sulla partecipazione attiva e sul dialogo sociale.

Va tuttavia sottolineato che nei provvedimenti di recepimento delle normative europee a livello nazionale, in Italia, al pari di quelle di molti altri ordinamenti, non sono esplicitate specifiche procedure di gestione ordinaria ed emergenziale volte a fronteggiare gli effetti di calamità naturali ovvero di disastri tecnologici o ambientali.

L'unico riferimento utile in proposito è possibile trarlo dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08 il quale dispone che la valutazione dei rischi, "anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...)" e deve contenere, tra l'altro:

-una relazione nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.

-l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;

-il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

-l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Evidente ritenere che fra tutti i rischi oggetto di valutazione debbano essere ricompresi anche quelli naturali.


I compiti di gestione dei rischi naturali consistono nell'osservare costantemente i fattori rilevanti e registrare periodicamente i rischi.

A partire dai rischi, che vengono valutati sotto il profilo della loro «accettabilità», devono essere definite le necessità d'intervento e le priorità necessarie per gestire il processo con misure appropriate.

Grazie a queste misure è possibile evitare nuovi rischi inaccettabili, ridurre i rischi inaccettabili e assumersi quelli accettabili. La gestione dei rischi permette di rispondere a tre domande centrali, ovvero:

Domanda	Risposta
Che cosa può succedere?	L'analisi dei rischi si fonda su processi sistematici e scientifici, in cui vengono registrate non solo l'intensità e la frequenza dei pericoli naturali bensì anche l'entità dei danni possibili.
Che cosa possiamo permetterci che succeda?	Attraverso la valutazione dei rischi si decide quali rischi possono essere considerati accettabili e quali inaccettabili. Un rischio può essere considerato accettabile quando, per valide ragioni, viene valutato «sopportabile».
Che cosa occorre fare?	Attraverso specifiche misure è possibile contenere i rischi futuri in una dimensione accettabile, ridurre i rischi esistenti a un livello accettabile e disciplinare la gestione dei rischi rimanenti. La pianificazione integrale delle misure è un processo di ottimizzazione in cui vengono ponderati i rischi e le opportunità e in cui la proporzionalità dev'essere rispettata in tutti gli aspetti della sostenibilità. In questo processo si decide anche fino a che punto i rischi possono essere evitati, ridotti o assunti.

Le misure per tenere sotto controllo i rischi sono molteplici e devono essere combinate tra di loro in modo ottimale. Esse devono inoltre coprire le tre fasi «prevenzione», «gestione» e «rigenerazione». In un interessante studio condotto dall'Ufficio federale svizzero della protezione della popolazione (Cfr. Livelli di sicurezza per i pericoli naturali, agosto 2013) è riportata una tabella illustrativa, che in seguito si richiama, ove è schematicamente evidenziata la gamma delle misure della gestione integrale dei rischi e delle fasi in cui le misure trovano applicazione.



È chiaro poi che le azioni specifiche da porre in essere per gestire i rischi dipendono dalle diverse tipologie di fenomeni naturali che possono accadere.

In linea generale le procedure più ricorrenti da seguire al verificarsi di eventi naturali sono le seguenti:

-i lavoratori devono sospendere le attività, abbandonare i posti di lavoro e recarsi nei luoghi sicuri previsti dal piano di evacuazione (normalmente all'aperto fuori dal raggio di possibili cadute di apparecchi, macchine, strutture);

-devono essere sospesi l'utilizzo degli apparecchi di sollevamento e vietate le attività o anche la sola permanenza sui ponteggi esterni, sulle carpenterie ed in genere sulle opere provvisorie;

-devono essere sospese le erogazioni delle energie che alimentano il cantiere;

-prima della ripresa delle attività devono essere ispezionati accuratamente i siti e si deve provvedere alla verifica delle condizioni di stabilità e di normale esercizio di tutte le linee e reti di alimentazione del cantiere, delle macchine, degli impianti, delle attrezzature, delle opere provvisorie e delle strutture costruite e costruende. La verifica deve essere effettuata da lavoratori esperti (appositamente formati) sotto la guida di un preposto.

-devono essere previste, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dei lavori, squadre di emergenza e di salvataggio opportunamente attrezzate ed istruite per il pronto intervento in soccorso di lavoratori eventualmente coinvolti.

-in presenza di forti venti devono essere sospesi i lavori di movimentazione di materiali e attrezzature di rilevante superficie. Quando i lavori vengono eseguiti in zone ove sono prevedibili manifestazioni ventose di rilievo bisogna evitare di lasciare situazioni "sospese" rispetto ai cicli di lavorazioni che possono determinare l'instabilità delle costruende opere, delle opere provvisorie o delle attrezzature.

Rischi naturali 2: la responsabilità del datore di lavoro in caso di calamità naturali

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 19 ottobre 2017)

La vigente normativa prevenzionale individua tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili – vista l'importanza e l'intima correlazione con le scelte aziendali di fondo che rimangano in toto attribuite alla sfera dei poteri del datore – anche l'attività di valutazione dei rischi derivanti da fenomeni naturali, quali inondazioni, frane, sismi, smottamenti, ecc.

La valutazione di questi rischi deve necessariamente entrare a far parte dei contenuti del DVR, unitamente all'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate ed eventualmente da attuare, con l'individuazione dei soggetti dell'organizzazione incaricati di attuarle.

Si ricorda, per inciso, che per rischio naturale si intende il prodotto tra la probabilità che accada un fenomeno naturale potenzialmente pericoloso (pericolosità), la vulnerabilità del territorio colpito (compresi i beni in esso contenuti) e il valore economico dei beni esposti nel territorio stesso. Il rischio è direttamente proporzionale al danno atteso per l'uomo (inclusi i beni economici e sociali) e l'ambiente.

La violazione degli obblighi inerenti alla valutazione dei rischi in caso di eventi naturali ha assunto, nella giurisprudenza, un peso determinante quale condotta omissiva del datore di lavoro causalmente associabile ad un evento di danno.

In particolare, i giudici sono concordi nel ritenere il datore di lavoro responsabile non solo per omessa redazione del documento di valutazione dei rischi, ma anche per il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento e per l'omessa valutazione dell'individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori erano sottoposti in relazione alle diverse mansioni svolte.

Il datore di lavoro, proprio in forza delle disposizioni specifiche previste dalla normativa antinfortunistica e di quella generale di cui all'art. 2087 c.c., è pertanto garante dell'incolumità dei lavoratori, con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo derivante dal fenomeno naturale gli viene addebitato in forza del principio che "non evitare un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo".

Le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08

Un primo gruppo di sanzioni imputabili al datore di lavoro riguardano l'omessa o incompleta valutazione dei rischi derivanti da calamità naturali. In proposito il D.Lgs. 81/08, all'articolo 55, stabilisce le conseguenze sanzionatorie per violazioni inerenti alla stesura del DVR, modulandole diversamente a seconda che si tratti di omissione ovvero di incompleta redazione del documento. In particolare, la normativa prevenzionale prevede le seguenti sanzioni, di cui il destinatario esclusivo è il datore di lavoro:

-per omessa redazione del DVR, la vigente normativa prevenzionale prevede l'arresto da 3 a 6 mesi o l'ammenda da euro 2.740 a euro 7.014,40. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, ecc.;

-per incompleta redazione del DVR, con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali adottati, del Documento programmatico sulla sicurezza, delle procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da euro 2.192 a euro 4.384;

-per incompleta redazione del DVR, con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi (deve intendersi compresa nella violazione anche la mancata valutazione del rischio legato all'evento sismico), l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da euro 1.096 a euro 2.192.

Il reato di omicidio colposo o di lesioni personali colpose

Qualora dalla violazione delle norme sull'igiene e la sicurezza sul lavoro ne sia derivato un infortunio o l'insorgere di una malattia, il datore di lavoro, ovvero i soggetti delegati a garantire il rispetto delle stesse, commettono il reato di lesioni personali colpose.

In particolare, commettono il reato di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 c.p., come novellato dall'art. 92, L. 689/81, il datore di lavoro ovvero il dirigente o il preposto delegati a garantire il rispetto delle norme sull'igiene e la sicurezza sul lavoro che abbiano violato le norme di sicurezza se ne sia derivato un infortunio o l'insorgere di una malattia.

Viceversa, commette il reato di omicidio colposo (art. 589c.p.), il datore di lavoro che cagiona, per colpa, la morte di una persona.

In tutti questi casi si precisa che i reati in discorso sussistono anche in relazione ad eventi imprevedibili ex ante, quali le c.d. calamità naturali, se dipendono dall'inosservanza di norme antinfortunistiche, a prescindere dalla gravità della lesione occorsa.

Ciò non significa individuare in capo al datore di lavoro una obbligazione di risultato né tanto meno far discendere dall'infortunio (o dalla malattia) professionale una responsabilità di tipo oggettivo, ma semplicemente imporre che venga rispettato il principio cardine di tutto il sistema prevenzionistico ovvero quello della massima sicurezza tecnologicamente possibile.

Tale principio comporta per il datore di lavoro l'obbligo di adottare le migliori misure di prevenzione, anche attraverso un costante aggiornamento, senza addurre a giustificazione della mancata attivazione i costi delle medesime o esigenze di tipo organizzativo, stante la prevalenza del contenuto dell'art. 32 Cost. sull'art. 41 della Carta.

La posizione in cui si trova il datore di lavoro è, infatti, quella di garante ultimo della sicurezza sul luogo di lavoro, che non si esaurisce con la messa a disposizione delle cautele antinfortunistiche previste dalla normativa tecnica o suggerite dall'esperienza (nel rispetto della dinamicità dell'obbligazione di sicurezza), ma presuppone un dovere di vigilanza sull'operato dei lavoratori, che deve persistere per tutto il tempo in cui l'opera è prestata ed anche laddove si sia ricorsi all'istituto della delega di funzioni.

Reati contro l'incolumità dei lavoratori

Al paradigma della posizione di controllo che incombe sul datore di lavoro è riconducibile anche il fascio di obblighi - previsti in parte espressamente dal codice penale (artt. 437 e 451), in parte dalla normativa antinfortunistica contenuta nella legislazione speciale - a tutela dell'incolumità dei lavoratori e, in alcuni casi, anche della stessa incolumità pubblica.

In particolare, l'art. 437 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chi omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, mentre l'art. 451 c.p. punisce con la reclusione fino a un anno chiunque, per colpa, omette di collocare ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi od altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.

Per la individuazione dei comportamenti previsti dagli artt. 437 e 451 c.p. (omissione di impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, rimozione o danneggiamento di mezzi destinati all'estinzione di incendi) occorre risalire alle persone penalmente responsabili.

Ora, mentre chiunque può commettere il reato di rimozione o danneggiamento, solo i soggetti destinatari delle norme di sicurezza possono astrattamente omettere di collocare impianti, apparecchi e segnali di sicurezza.

Occorre dire che il reato previsto dall'art. 437 c.p. è punibile a titolo di dolo e, dunque, è richiesto che l'agente abbia previsto e voluto la condotta prevista dalla norma. Inoltre è sufficiente il dolo generico perché non è necessaria anche la volontà di determinare eventuali infortuni o disastri.

L'art. 451 c.p. punisce, in sostanza, gli stessi comportamenti previsti dall'art. 437 c.p., ma le due norme si distinguono per l'elemento psicologico, essendo puniti, per il primo, a titolo di colpa e, per il secondo, a titolo di dolo. Ricorre il nesso di causalità, penalmente rilevante, tra la condotta del soggetto obbligato ad approntare le cautele antinfortunistiche e l'evento lesivo (infortunio o malattia) quando l'agente abbia posto in essere una qualsiasi condizione senza l'intervento della quale l'evento non si sarebbe verificato.

La norma configura una condotta particolarmente ampia, rimandando alla intera normativa specialistica in materia antinfortunistica, ed addirittura tiene conto anche della semplice destinazione antinfortunistica degli impianti, segnali apparecchi, dettata da regole tecnico professionali e di esperienza.

Il reato nella sua forma omissiva consiste fondamentalmente nella violazione dell'obbligo di collocare gli apparecchi, impianti, segnali. Tale collocazione va evidentemente intesa in senso funzionale e non meramente materialistico. La collocazione potrà dunque dirsi attuata solo quando l'impianto o segnale verrà posto in condizione di funzionare materialmente. Un impianto alimentato ad energia elettrica potrà ad esempio dirsi collocato solo ove sia allacciato e collegato alla rete.

L'obbligo di collocare viene riferito ad impianti, a segnali e ad apparecchi. Il concetto di segnale non merita particolari approfondimenti, essendo il significato del termine di assoluta evidenza; in relazione agli impianti va evidenziato come tale nozione riguardi dispositivi complessi e sistemati stabilmente. Tali caratteristiche non sarebbero invece richieste per gli apparecchi i quali, pur dovendo essere manufatti specifici, non dovrebbero necessariamente essere elaborati compositi, essendo sufficiente alla qualificazione la specifica destinazione alla prevenzione degli infortuni. Ne costituiscono esempi lo speciale casco di protezione contro la caduta di oggetti dall'alto, i particolari indumenti ignifughi, le calzature particolari per alcune attività, ecc.

La nozione di segnali, impianti ed apparecchi appare dunque tendenzialmente onnicomprensiva, tale da includere tutto quanto abbia destinazione antinfortunistica con l'eccezione delle sostanze naturali (acqua o sabbia destinate a prevenire incendi) e dei particolari metodi di lavoro (sequenze obbligatorie di movimenti o di operazioni) predisposti od attuati per prevenire infortuni. Gli impianti, apparecchi e segnali di necessaria collocazione sono, come si è detto, anche quelli che,

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultano necessari a tutelare l'integrità fisica dei prestatori di lavoro.

Cause di esclusione da responsabilità

Secondo la Corte di Cassazione (Cfr., fra tutte, Cass. civ., Sez. lavoro, 11 aprile 2007, n. 8710), che a tal proposito richiama proprie precedenti pronunce, "il dovere di prevenzione imposto dal datore di lavoro dall'art. 2087 c.c. non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva".

Non può, quindi, desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore ogni volta che un danno si sia comunque verificato, occorrendo invece che l'evento sia sempre riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento imposti da norma di fonte legale o suggerita dalla tecnica, ma concretamente individuati.

Ne consegue che al datore di lavoro non potrà mai imputarsi la responsabilità per morte o infortunio di un lavoratore derivante da una calamità naturale, ma solo la responsabilità per non aver valutato il rischio e, in conseguenza, posto in essere le misure idonee per prevenirlo, ridurlo o eliminarlo.

Sebbene sia condivisibile, e non messa in dubbio, l'esclusione di una responsabilità di tipo oggettivo gravante sul datore di lavoro di lavoro, va comunque ricordato che la norma del codice civile impone allo stesso una diligenza particolarmente qualificata da cui deriva una "responsabilità aggravata", che non viene meno nemmeno ove vi sia un concorso colposo del lavoratore.

La questione della "prevedibilità" degli eventi naturali

Sul giudizio di prevedibilità delle calamità naturali la giurisprudenza si è a lungo interrogata. Se da un lato tali eventi possiedono, infatti, le caratteristiche di forza anomala e dirompente che potrebbero astrattamente ricondurli alla fattispecie di evento di forza maggiore (concetti tradizionalmente visti dalla dottrina come espressione di una vis maior, una forza anomala imprevista e imprevedibile la quale, ponendosi come fatto di per sé idoneo a cagionare l'evento, esclude la colpevolezza e l'imputabilità del fatto al soggetto), dall'altro difetterebbero, con molta probabilità, della connotazione dell'"imprevedibilità".

L'Italia infatti, proprio a causa della sua particolare collocazione geodinamica ed in considerazione della sua alta densità demografica, è interessata per la quasi totalità del suo territorio da situazioni di rischio naturale, tanto che esistono ormai attività di previsione e prevenzione che in tutto e per tutto fanno parte dell'intero processo di gestione del rischio.

Per riportare un esempio, si consideri la classificazione di varia probabilità sismica del territorio nazionale per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003.

La normativa antisismica, infatti, ad oggi classifica la penisola italiana come territorio "sismico", suddividendo il territorio nazionale in quattro zone sismiche, caratterizzate da pericolosità decrescente. Inoltre, il giudizio di prevedibilità non può che radicarsi nella memoria del passato del territorio nazionale, che conosce il terremoto per esperienza, anche recente, e che porta a escludere l'assoluta imprevedibilità dello stesso.

La giurisprudenza di legittimità - chiamata recentemente a esprimersi sui profili di responsabilità legati all'evento sismico dell'Aquila del 6 aprile 2009 e con riferimento al crollo della scuola di San Giuliano - ha ritenuto i terremoti eventi rientranti tra le normali vicende del suolo che non possono essere considerati come eventi eccezionali ed imprevedibili quando si verificano in zone già qualificate ad elevato rischio sismico, o comunque formalmente qualificate come sismiche.

38

In questi casi, l'imprenditore non potrà andare esente da responsabilità deducendo la "eccezionalità" dell'evento sismico, ovvero sostenendo che il terremoto costituisce "caso fortuito" o "forza maggiore" se lo stesso ha avuto un'intensità esprimibile in termini di forze compatibili alla previsione normativa.

Al contrario può essere ipotizzata una esclusione da responsabilità qualora l'evento si presenti come un caso di "assoluta anormalità": in tale ipotesi verrebbe meno il nesso di causalità fra il comportamento colposo e l'evento, che costituisce condizione essenziale per pervenire ad una sentenza di condanna.

La frequenza dei sopralluoghi del CSE in cantiere

(Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Cantieri24”, 19 ottobre 2017)

La S.C. di Cassazione, sez. IV pen., con la sentenza 5 ottobre 2017, n. 45853, è intervenuta nuovamente sul delicato tema della responsabilità del coordinatore per l'esecuzione delle opere nei cantieri temporanei e mobili; con l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del D.Lgs. 528/99, che occorre ricordare novellò l'abrogato D.Lgs. 494/96, la posizione di garanzia ricoperta da tale soggetto della prevenzione ha subito modifiche sostanziali che hanno dato origine a diverse e considerevoli zone d'ombra non superate dal D.Lgs. 81/08.

A tale figura, infatti, secondo quanto prevede ora l'art. 92 del citato decreto sono attribuite delle non meglio precisate funzioni di “alta vigilanza” all'interno del cantiere che, invero, secondo un orientamento giurisprudenziale che, ormai, tende a consolidarsi va ben oltre le sole fasi nelle quali si registrano delle interferenze tra l'attività delle diverse imprese, assumendo, così, un dovere di vigilanza generale su tutte le fasi lavorative.

Sotto questo profilo parte della dottrina ha, quindi, sollevato il problema della confusione di ruoli tra tale figura e quella del datore di lavoro che, tuttavia, la giurisprudenza della S.C. tende fermamente a respingere sottolineando che le stesse occupano distinte e autonome posizioni di garanzia [Cfr. ex multis Cass. pen. Sez. IV, 9 aprile 2009, n. 19756; Cass. pen. Sez. IV 17 novembre 2014, n. 47283]; in effetti il dovere di vigilanza di queste due figure si pone su piani diversi e, come vedremo, nella sentenza in commento la S.C. ha dettagliato magistralmente quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori facendo emergere alcuni elementi d'indubbio interesse per quanto riguarda sia le modalità con quali questo controllo deve realizzarsi che la frequenza temporale delle verifiche mitigando, così, quella visione di “sceriffo di cantiere” di cui la dottrina più accorta ne ha messo in risalto i tratti caratteristici in occasione dell'emanazione del già citato D.Lgs. 528/99.

Il caso

La vicenda processuale affrontata dalla S.C. di Cassazione trae origine da un grave infortunio avvenuto nel 2011 in un cantiere della provincia d'Imperia; alla ditta B. S.n.C. era stato affidato l'appalto per la realizzazione di un'area pubblica di sosta nel centro storico e, tra le opere da eseguire, era stato previsto anche lo smontaggio della recinzione, dell'altezza di circa due metri,

che circondava l'area adiacente un campo sportivo, con sostituzione della stessa mediante posa in opera di una rete metallica nuova della stessa altezza.

Nel mese di febbraio un muratore, assunto qualche anno prima con il contratto di apprendistato, era stato inviato sul cantiere da uno dei soci con l'incarico di rimuovere la recinzione, avvalendosi nell'occorrenza di una scala costituita da un solo tronco, con un montante privo, però, di dispositivo antisdrucchiolo e troppo corta rispetto al tipo d'intervento richiesto.

Il lavoratore per sopperire a questa carenza (grave) aveva, pertanto, posizionato la scala su una cisterna, appoggiandola ad un palo della luce cadendo, poi, dalla stessa procurandosi così un trauma cranico; per tale infortunio venivano tratti a giudizio oltre i due soci della B. S.n.C., giudicati separatamente, anche R.A. al quale veniva contestato il reato di lesioni personali colpose, di cui agli artt. 40, 113, 590, commi 2, 3 e 4 c.p., perché nella sua qualità di coordinatore per la sicurezza aveva ommesso di recarsi sul cantiere e di effettuare i necessari controlli.

Il Tribunale d'Imperia, tuttavia, aveva assolto il R.A.; la decisione veniva, poi, confermata dalla Corte d'Appello di Genova; avverso tale sentenza il lavoratore infortunato parte civile ha proposto ricorso per cassazione censurando l'operato dei giudici di merito lamentando il vizio della motivazione e l'erronea applicazione e violazione di legge.

In particolare secondo il ricorrente la Corte d'Appello si sarebbe limitata a confermare acriticamente la sentenza di primo grado sulla base di un'unica testimonianza, ossia quella di un teste per altro collaboratore del coordinatore il quale aveva affermato che quest'ultimo aveva effettuato sopralluoghi sul cantiere a cadenza settimanale; ad avviso del lavoratore, invece, l'imputato non si sarebbe mai visto sul cantiere per svolgere la sua attività rilevando, inoltre, che la sentenza avrebbe taciuto rispetto alle risultanze processuali.

Con propria memoria il coordinatore R.A. ha contestato il ricorso, rilevando che in effetti esso riproporrebbe le doglianze formulate con l'appello e non sarebbe autosufficiente, non essendo stato neppure denunciato un vizio specifico, né indicati i capi della sentenza oggetto di censura e le specifiche ragioni di doglianza.

La S.C. ha, tuttavia, respinto graniticamente il ricorso confermando a pieno la decisione dei giudici di merito sulla base di un ragionamento che può essere così brevemente riassunto.

Variazioni al capitolato d'appalto e mancata informazione del coordinatore

Un primo elemento sottolineato dai giudici della Cassazione è che nel caso de quo la lavorazione nel corso della quale si era verificato l'infortunio, come accennato consistente nell'eliminazione della rete di corda posta a recinzione superiore del campo di calcio, non era ricompresa tra quelle previste nel capitolato d'appalto.

Per altro non è nemmeno emerso che il coordinatore avesse avuto conoscenza di eventuali direttive in deroga, impartite al lavoratore infortunato da parte del datore di lavoro o di altri; il dato rilevante, infatti, è che gli accertamenti hanno messo in luce la sussistenza di anomalie nell'affidamento dell'incarico al lavoratore da parte del datore nonché l'estraneità delle opere rispetto all'oggetto del capitolato d'appalto e la prova che il R.A., per fatto al medesimo non addebitabile, come detto era all'oscuro di tali direttive in deroga.

Infatti la rimozione della rete "(...) non era prevista nell'appalto, come confermato dall'esame del contratto e del PSC e dalla testimonianza del sindaco del comune appaltante e del responsabile del procedimento dell'ente. Peraltro, era pure documentalmente emerso che, ove erano contemplate opere da eseguirsi in altezza, era stato previsto l'uso di dispositivi di sicurezza adeguati".

Alta vigilanza e obbligo di presenza in cantiere del coordinatore

In ordine, poi, alla frequenza dei sopralluoghi del coordinatore nel cantiere la S.C. non ha mancato di sottolineare che la posizione di garanzia di tale soggetto si affianca a quella di altre figure e l'attuale disciplina del D.Lgs. 81/08, riserva ad esso compiti di "alta vigilanza" che si articolano essenzialmente:

- nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC);
- sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori;
- nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS);
- nell'assicurazione della coerenza del POS rispetto al PSC;
- nell'adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute [Cfr. Cass. pen. sez. IV n. 3288 del 23 gennaio 2017; in senso conforme, cfr. sez. IV n. 44977 del 12 giugno 2013; n. 46991 del 12 novembre 2015; n. 47834 del 26 aprile 2016; n. 27165 del 24 maggio 2016].

Tali controlli per i giudici di legittimità non possono essere meramente formali, ma vanno svolti in concreto, sebbene "(...) non sia richiesta la presenza quotidiana del coordinatore sul cantiere, ma la sola presenza rispetto ai momenti delle lavorazioni topiche rispetto alla funzione di controllo esercitata o da esercitarsi" e riprendendo un precedente orientamento hanno ulteriormente evidenziato che "(...) il coordinatore opera attraverso procedure; tanto è vero che un potere-dovere di intervento diretto è previsto per tale figura solo quando constati direttamente gravi pericoli (art. 92, c. 1, lett. f, D. Lgs. 81/08).

Di conseguenza anche se il coordinatore non può esimersi dal prevedere momenti di verifica, essi non possono avere cadenza quotidiana e, parallelamente "(...) l'accertamento giudiziale non dovrà ricercare segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale"; al contrario, invece, il coordinatore ha una autonoma funzione di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e "(...) non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto" [Cfr. Cass. pen. Sez. IV n. 18149 del 21 aprile 2010].

Si tratta, invero, di una posizione che in effetti già emerge in altre sentenze della S.C. [Cfr. Cass. pen. Sez. IV n. 26289 del 22 giugno 2015] ma è necessario anche sottolineare che si tratta di un orientamento certamente non univoco; infatti, in altre occasioni ha ritenuto al contrario come obbligo del coordinatore recarsi continuamente in cantiere per compiere le prescritte verifiche, dovendosi per questo ritenersi come necessaria la sua presenza stabile in cantiere [Cfr. ex multis Cass. Sez. IV pen. 14 giugno 2011, n. 32142; Cass. Sez. IV pen. 26 ottobre 2011, n. 46820; Cass. Sez. IV pen. 14 giugno 2011, n. 41993; Cass. Sez. IV pen. 21 aprile 2010, n. 18149].

Infortuni in smart working da provare

(Aldo Bottini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme e Tributi”, 7 novembre 2017)

La circolare Inail 48/2017 sul lavoro agile era molto attesa, non senza qualche preoccupazione da parte di chi paventava un aggravio del premio assicurativo per gli smart workers. Preoccupazioni rivelatesi infondate: l’Inail non intende fare alcuna differenza, sotto il profilo della classificazione tariffaria, tra chi lavora esclusivamente in azienda e il lavoratore agile.

43

L’estensione della tutela antinfortunistica a chi lavora al di fuori dei locali aziendali costituisce, del resto, la vera importante novità apportata dalla legge 81/2017, che rimuove una delle principali remore all’applicazione su vasta scala del lavoro agile. La piena equiparazione lascia comunque (inevitabilmente) aperti alcuni interrogativi, che traspiano anche dalla circolare, ai quali la prassi applicativa e la giurisprudenza saranno chiamati a rispondere.

L’articolo 23 della legge 81/2017 prevede che «il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali». Per il lavoratore agile, tuttavia, che per definizione legislativa non ha precisi vincoli di luogo e di orario di lavoro, può non essere sempre di immediata evidenza la connessione dell’infortunio con l’attività lavorativa. L’infortunio, infatti, può verificarsi in un luogo qualsiasi scelto dal dipendente, e in un orario che non necessariamente coincide con quello normalmente osservato in azienda, per esempio in casa, in un albergo o un bar, magari in orario serale, mentre lavora al computer o al cellulare. Se quelli sono il luogo e il tempo scelti per lavorare, il dipendente avrà diritto alla copertura assicurativa.

Ma l’Inail, con ogni probabilità, vorrà verificare se quello che il lavoratore stava facendo al momento dell’infortunio avesse un diretto collegamento con l’attività lavorativa, quantomeno in termini di attività prodromiche o accessorie (ma strumentali) all’attività lavorativa medesima. Ad esempio, era al bar perché aveva effettivamente scelto di lavorare da lì o per altre ragioni? Per non dire della necessità di verificare che il luogo scelto non abbia caratteristiche di pericolosità tali da configurare il rischio elettivo, che in base ai principi generali esclude l’indennizzabilità dell’infortunio. Si prospettano quindi accertamenti accurati (e non sempre facili) da parte dell’Inail.

Consapevole di ciò, l’Istituto nella circolare sembra quasi chiedere aiuto alle parti (e soprattutto alle aziende), identificando l’accordo individuale di lavoro agile come «lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-

temporali ai fini del rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche». In mancanza di elementi utili contenuti nell'accordo, prosegue la circolare, saranno necessari specifici accertamenti sulla connessione dell'infortunio con l'attività lavorativa.

Potrebbe sembrare quasi un invito a circoscrivere la libertà di scelta del luogo e del tempo di lavoro. Limitazioni del genere, tuttavia, oltre a non essere del tutto coerenti con la definizione legislativa del lavoro agile, sarebbero soprattutto utili a escludere l'indennizzabilità degli infortuni occorsi fuori dall'eventuale perimetro spazio-temporale definito nell'accordo. Senza peraltro alcuna garanzia che per l'infortunio occorso all'interno del perimetro venga automaticamente riconosciuta la connessione con l'attività lavorativa.

Il che fa sorgere qualche dubbio, anche sotto questo profilo, sull'opportunità per le aziende ma anche per i lavoratori di limitare luoghi e orari di lavoro. Quel che è certo, è che c'è una ragione in più per non sottovalutare la formulazione dell'accordo individuale di lavoro agile e della connessa informativa sui rischi.

L'Esperto Risponde

Sicurezza

■ SNC CON «SLEEPING PARTNER» SENZA OBBLIGO DI «DVR»

D. *Siamo una società in nome collettivo (50% mia madre e 50% il sottoscritto), operativa nel settore turistico con un immobile a uso ricettivo. Nell'esercizio dell'attività, la società non si avvale di dipendenti, ma stipula un contratto di prestazione di servizi con una cooperativa di pulizie. Mia madre non svolge alcuna mansione ("sleeping partner") e il sottoscritto (iscritto ai fini Inail e Inps) è l'unico soggetto lavoratore. In base al decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, la nostra azienda deve dotarsi di un documento di valutazione dei rischi? Oppure è la cooperativa di servizi a doversi far carico di tale documento? Se non avessimo neppure tale rapporto di fornitura (con la cooperativa di pulizie), e quindi risultassimo totalmente privi di qualsiasi tipo di dipendenti, dovremmo farci ugualmente carico dell'onere di redigere un piano di valutazione rischi?*

R. Occorre fare una doverosa premessa. Per quanto riguarda le società in nome collettivo, la normativa vigente e la giurisprudenza di riferimento stabiliscono che il socio, che di fatto presta la propria attività per conto della società, è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza e di buona tecnica. Questi deve provvedere, al fine di tutelare se stesso e gli altri soci dell'impresa, affinché il lavoro si svolga nell'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di normale prudenza. Dunque, in base all'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008, i soci sono equiparati ai lavoratori subordinati; e dovranno essere perciò attuati tutti gli adempimenti previsti dal decreto: nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), valutazione dei rischi, redazione del documento di valutazione dei rischi (Dvr), eccetera.

Nel caso specifico presentato dal lettore, però, l'altro socio (la madre) non svolge alcuna attività lavorativa e, di conseguenza, non può essere equiparato a un lavoratore subordinato (si veda la definizione di "lavoratore" dell'articolo 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 81/2008). Pertanto, a carico della società in nome collettivo, visto che l'attività lavorativa è svolta solo da uno dei due soci, non sussistono gli obblighi citati dal lettore.

Invece la cooperativa, essendo i soci lavoratori equiparati ai lavoratori subordinati, e operando in

modo autonomo nell'ambito del contratto stipulato, è gravata dagli obblighi previsti dal Dlgs 81/2008 (nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, redazione del documento di valutazione dei rischi, eccetera).

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 16 ottobre 2017)

■ FORMAZIONE SICUREZZA, ATTESTATI IN MANO AI DATORI

D. Vorrei sapere di chi è la proprietà dell'attestato originale del corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008, quando il datore di lavoro dà la possibilità ai propri lavoratori di svolgerlo. Qual è la regolamentazione di riferimento?

46

R. Il datore di lavoro è tenuto - secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Dlgs 81/2008 - a ottemperare all'obbligo di formazione dei dipendenti, e deve conservare in azienda l'attestazione dell'avvenuta formazione. Ciò è confermato anche dalla sentenza della Cassazione penale, quarta sezione, del 9 settembre 2014, n. 37312. Va poi sottolineato che l'articolo 37, comma 14, del Dlgs 81/2008 prevede che «le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto». Considerato, però, che fino a oggi tale libretto è stato solo oggetto di sperimentazione, ne discende che l'attestato di formazione dev'essere custodito dal datore di lavoro fino a che il lavoratore è alle sue dipendenze. Nel caso in cui il lavoratore cambiasse azienda, il datore di lavoro dovrà rilasciare a questi l'attestato o la sua copia conforme, visto che gli attestati formativi conseguiti durante il rapporto di lavoro costituiscono dati personali che l'ex dipendente ha diritto di richiedere.

(Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 16 ottobre 2017)

Rassegna di normativa

(G.U. 6 novembre 2017, n. 259)



Sicurezza

47

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 7 ottobre 2017, n. 235)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2017

Requisiti di protezione fisica passiva e modalità di redazione dei piani di protezione fisica.

(G.U. 9 ottobre 2017, n. 236)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2017

Determinazione delle tariffe da porre a carico dei gestori, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

(G.U. 25 ottobre 2017, n. 250)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 agosto 2017

Caratteristiche tecniche dei simulatori di alta qualità.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 ottobre 2017

Integrazioni e modifiche al decreto 17 marzo 2017, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2017.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Comunicato relativo all'estratto n. 557/PAS/E/009776/XVJ/CE/C dell'11 luglio 2017, di classificazione di un prodotto esplosivo.

(G.U. 26 ottobre 2017, n. 251)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplodenti

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplosivo

(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di un prodotto esplodente
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELL'INTERNO


COMUNICATO

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi
(G.U. 27 ottobre 2017, n. 252)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 settembre 2017

Approvazione dell'Accordo 6 settembre 2017, di rinnovo della delega all'American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.
(G.U. 3 novembre 2017, n. 257)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2017 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.